



Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it

**CREDITOR PROTECTION IMPRESE
A PREMIO UNICO NON FINANZIATO/RECALL
ABBINABILE AI MUTUI CHIROGRAFARI ED APERTURE DI CREDITO CHIROGRAFARIE**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA
AD ADESIONE FACOLTATIVA
(Tariffe CP41)**

Polizza Collettiva nr. 210.794

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali;
- Modulo di Adesione.

**DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ASSICURATO/ALL'IMPRESA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DEL MODULO DI ADESIONE**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

La sottoscrizione della polizza è facoltativa e non condiziona l'erogazione del finanziamento



1. NOTA INFORMATIVA

CREDITOR PROTECTION IMPRESE A PREMIO UNICO NON FINANZIATO/RECALL ABBINABILE AI MUTUI CHIROGRAFARI ED ALLE APERTURE DI CREDITO CHIROGRAFARIE Temporanea in Caso di Morte in forma Collettiva a Premio unico ed a Capitale Decrescente – Polizza Collettiva nr. 210.794

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
L'Assicurato e l'Impresa devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Aviva S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini, 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/2775.1 - sito internet: www.aviva.it

Indirizzi di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com

Aviva S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989). Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081. Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva S.p.A. è pari a Euro 307.116.981,00, di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 247.000.000,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 60.116.981,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione riferito alla gestione vita è pari a 119,97%. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il presente Contratto di Assicurazione è un'assicurazione Collettiva ad adesione facoltativa, operante esclusivamente in applicazione di un'apposita Convenzione che la Contraente (UniCredit S.p.A.) ha stipulato con l'Impresa di Assicurazione – Aviva S.p.A. – per conto dei propri clienti.

La presente Copertura caso morte è sottoscrivibile esclusivamente in abbinamento alle Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero ed Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia prestate da Aviva Italia S.p.A. mediante la Polizza Collettiva di Assicurazioni Danni nr. 60.459.398.

L'insieme delle Coperture costituisce il Prodotto Creditor Protection.

La Durata della Copertura Assicurativa è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi) mentre, per i finanziamenti già erogati coincide con la durata residua dello stesso, fermo restando che la Copertura Assicurativa può essere stipulata solo se l'Impresa sottoscrive/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni).

Il Contratto di Assicurazione prevede la prestazione assicurativa in caso di Decesso.

Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell'Art. 1 "PRESTAZIONE ASSICURATA" delle Condizioni di Assicurazione.

L'indennizzo non potrà superare l'importo di Euro 500.000,00 per Assicurato e per sinistro.

Per maggiori dettagli sull'applicazione di detto limite si rinvia all'Art. 4 "LIMITI DI INDENNIZZO" delle Condizioni di Assicurazione.

Sono previste inoltre limitazioni relative all'età assicurabile ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione. Per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ"; 5 "ESCLUSIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle dichiarazioni dell'Assicurato ai fini dell'efficacia della Copertura Assicurativa.

4. PREMIO UNICO

La prestazione assicurata è garantita previo pagamento all'Impresa di Assicurazione di un Premio determinato in base all'importo del finanziamento assicurato ed alla sua durata, in via anticipata e in un'unica soluzione.

Il premio unico è calcolato applicando il tasso pari a 0,03842%:

- all'importo totale del finanziamento richiesto, moltiplicato per la durata dello stesso (espressa in mesi interi) – per i finanziamenti di nuova erogazione;
- al debito residuo del finanziamento, moltiplicato per la durata residua dello stesso (espressa in mesi interi) - per i finanziamenti già erogati

e viene pagato dall'Impresa, per il tramite della Contraente mediante addebito sul proprio conto corrente, intrattenuto presso la Contraente medesima.

A tal fine l'Impresa ha conferito alla Contraente apposito mandato all'incasso del Premio.

Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione - già incluso nel tasso di Premio – riportato all'Art. 10 "DETERMINAZIONE DEL PREMIO" delle Condizioni di Assicurazione - è pari al 58% del Premio unico versato.

La quota parte percepita dall'Intermediario è pari al 85,34% del costo stesso.

A titolo esemplificativo per un Premio unico di Euro 1.000,00 i costi trattenuti dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione sono pari a Euro 580,00 di cui Euro 494,97 rappresenta l'importo percepito dall'Intermediario.

In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento non dovuta a liquidazione della prestazione in caso di Decesso, ovvero nei casi di surroga o di accollo del finanziamento l'Impresa di Assicurazione restituirà all'Impresa, entro 30 giorni, la parte di premio corrispondente al periodo residuo non goduto rispetto alla data di scadenza originaria.

Esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale, della surroga o dell'accollo del finanziamento, in alternativa al rimborso del premio l'Impresa può richiedere per iscritto all'Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell'Art. 11 "ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO" delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo del rateo di premio che verrà rimborsato all'Impresa in caso di estinzione della Copertura:

Decorrenza delle coperture assicurative		01/09/2016
Scadenza delle coperture assicurative		01/09/2026

Capitale assicurato		€ 100.000,00
Data Estinzione Anticipata		01/02/2021
Durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)	N	120
Mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla data di anticipata estinzione	K	53
TASSO PREMIO		0,03842%
PREMIO		€ 4.610,40
Costi sul premio (58,00%) in valore assoluto	H	€ 2.674,03
Provvigioni (85,34% dei costi sopra riportati)		€ 2.282,15
Spese di gestione		€ 391,88
Premio versato al netto dei costi (Premio puro)	PP	€ 1.936,37
Importo da rimborsare	R	€ 2.100,58
di cui Premio puro		€ 607,58
di cui spese		€ 1.493,00

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULL'IMPRESA

5.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

SPESE DI EMISSIONE: l'emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa di emissione.

COSTO PERCENTUALE: il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel Tasso di Premio è pari alla seguente percentuale:

COSTO %
58%

Il costo è calcolato sul Premio unico versato.

I costi per eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell'Impresa cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.

Nella seguente tabella viene riportata la quota parte del costo sopra riportato percepita dall'Intermediario:

QUOTA-PARTE DEL COSTO RETROCESSA ALL'INTERMEDIARIO
85,34%

6. SCONTI

Non sono previsti sconti.

7. REGIME FISCALE - LEGALE

7.1 DISCIPLINA DEI PREMI E DELLE SOMME ASSICURATE

I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

Nel caso specifico del presente Contratto, in considerazione della finalità della Convenzione da cui esso discende e della sua natura di Polizza Collettiva destinata ad Imprese che abbiano stipulato contratti di finanziamento, l'eventuale trattamento fiscale del premio e delle prestazioni dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento e da una serie di elementi fra i quali la natura del rapporto fra l'Impresa e gli Assicurati.

7.2 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

7.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La Copertura Assicurativa decorre:

- dalle ore 24.00 del giorno di stipula del finanziamento - per i finanziamenti di nuova erogazione;
- dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione - per i finanziamenti già erogati.

La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesione ed al pagamento da parte dell'Impresa del Premio contrattualmente previsto.

Per la disciplina specifica si rinvia all'Art. 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ" ed all'Art. 7 "DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA" delle Condizioni di Assicurazione.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- Decesso dell'Assicurato;
- accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente o di Malattia Grave dell'Assicurato nell'ambito delle abbinata Coperture di Invalidità Totale Permanente o di Malattia Grave prestate dall'Impresa di Assicurazione Aviva Italia S.p.A.;
- alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento;
- esercizio del diritto di recesso;
- anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell'Impresa;
- surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente;
- accollo, ai sensi dell'art.1273 C.C.;
- annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da parte dell'Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell'Art. 7 "DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA" e dell'Art. 11 "ANTICIPATA



Aviva S.p.A.

ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO” delle Condizioni di Assicurazione.

10. RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto di Assicurazione e non prevede la concessione di prestiti.

11. DIRITTO DI RECESSO

L'Impresa può recedere dal Prodotto Creditor Protection entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il finanziamento e compilando l'apposito Modulo.

In alternativa potrà inviare comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre alla filiale della Contraente.

L'eventuale Premio pagato verrà rimborsato all'Impresa per il tramite della Contraente nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE E TERMINI DI PRESCRIZIONE

12.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Il sinistro deve essere tempestivamente denunciato dagli aventi causa, che potranno compilare l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro reperibile presso la Filiale della Contraente oppure contattando il Servizio Clienti di Aviva al numero verde sotto riportato.

La denuncia, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata all'Impresa di Assicurazione al seguente indirizzo: Aviva S.p.A. - Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano.

Per una più veloce gestione della liquidazione è opportuno fornire un numero di telefono o un indirizzo e-mail di contatto da riportare sulla denuncia di sinistro.

Per chiarimenti relativi all'elenco della documentazione da produrre in caso di sinistro, ai suoi contenuti, alla modalità di reperibilità dei documenti oppure per conoscere lo stato di lavorazione della richiesta di liquidazione, è necessario rivolgersi al seguente recapito telefonico:

SERVIZIO CLIENTI
Numero Verde 800113085
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato affinché sia sua cura portare i Beneficiari a conoscenza della designazione, mettendoli inoltre nelle condizioni di produrre la documentazione richiesta dall'Impresa.

12.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.

L'Impresa di Assicurazione, in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligata a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana.

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:

Aviva S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI

Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano

fax: 02 2775.245

indirizzo e-mail: reclami_vita@aviva.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Via del Quirinale 21- 00187 Roma

Fax 06 42133 353/745 - Numero Verde 800-486661

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito dell'Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche.

Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Impresa di Assicurazione comunica per iscritto alla Contraente, all'Impresa e all'Assicurato, in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente da inviare all'Impresa e all'Assicurato stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto di Assicurazione stesso.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa di Assicurazione di cui al punto 2. "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE" si rimanda al sito internet dell'Impresa di Assicurazione all'indirizzo www.aviva.it.

Inoltre, sempre sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità all'Assicurato di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, l'Assicurato riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.

Tramite l'Area Clienti l'Assicurato può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

17. COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA E DELL'ASSICURATO ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Le comunicazioni dell'Impresa e dell'Assicurato all'Impresa di Assicurazione devono essere fatte per iscritto ad Aviva S.p.A. - Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano (Italia).

18. CONFLITTO DI INTERESSI

L'Impresa di Assicurazione è dotata di una procedura per l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione, al fine di garantire che l'operato della stessa e dei propri intermediari non rechi pregiudizio agli interessi della clientela, nel rispetto altresì degli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la stessa.

In particolare la procedura è finalizzata a fare in modo che l'Impresa di Assicurazione, a seconda della tipologia dei contratti offerti:

- si astenga dall'effettuare operazioni in cui vi sia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, attraverso la sua preventiva individuazione;
- valuti l'eventuale inevitabilità del conflitto così individuato;
- effettui operazioni nell'interesse della clientela alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni stesse;
- operi al fine di contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere per loro il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi.

Aviva S.p.A., Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A., Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (49 per cento). Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A..

Nell'ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, è stata pertanto individuata la seguente situazione passibile di conflitto di interesse:

- l'Impresa di Assicurazione e l'intermediario che distribuisce il prodotto sono legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

In ogni caso l'Impresa di Assicurazione, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai clienti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

* * * * *

Aviva S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Alberto Vacca



Data ultimo aggiornamento: 22 luglio 2016



Aviva S.p.A.

2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CREDITOR PROTECTION IMPRESE A PREMIO UNICO NON FINANZIATO/RECALL ABBINABILE AI MUTUI CHIROGRAFARI ED ALLE APERTURE DI CREDITO CHIROGRAFARIE

Temporanea in Caso di Morte in forma Collettiva a Premio Unico ed a Capitale Decrescente – Polizza Collettiva nr. 210.794

Il testo integrale della Polizza Collettiva nr. 210.794 stipulata tra UniCredit S.p.A. e Aviva S.p.A. è depositato presso la sede della Contraente (UniCredit S.p.A.) e presso la Sede di Aviva S.p.A. (Impresa di Assicurazione).

La presente Copertura caso morte è sottoscrivibile esclusivamente in abbinamento alle Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia prestate da Aviva Italia S.p.A. mediante la Polizza Collettiva di Assicurazioni Danni nr. 60.459.398

L'insieme delle Coperture costituisce il Prodotto Creditor Protection.

ART. 1 PRESTAZIONE ASSICURATA

Il presente Contratto di Assicurazione prevede, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa – e prima del compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, senza limiti territoriali - il pagamento in unica soluzione da parte dell'Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 5 "ESCLUSIONI".

La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute.

L'indennizzo non potrà superare l'importo di Euro 500.000,00 per Assicurato e per sinistro come previsto dall'Art. 4 "LIMITI DI INDENNIZZO".

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa di Assicurazione e il premio versato resta acquisito da quest'ultima.

La prestazione assicurata verrà liquidata dall'Impresa di Assicurazione ai Beneficiari indicati al successivo Art. 9 "BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE".

ART. 2 OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Gli obblighi dell'Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle Condizioni di Assicurazione, dal Modulo di Adesione e dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa di Assicurazione stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Assicurazione valgono le norme di legge applicabili.

ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

Il presente Contratto di Assicurazione può essere stipulato qualora l'Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni), compreso l'eventuale preammortamento per i finanziamenti di nuova erogazione.

L'eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 24 mesi.

Gli importi massimi assicurabili sono riportati all'Art. 4 "LIMITI DI INDENNIZZO" che segue.

E' assicurabile ciascuna persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l'Impresa, indicata dall'Impresa stessa la quale abbia:

- la residenza in Italia;

- un'età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti alla data di decorrenza della Copertura Assicurativa e che alla data di scadenza originaria del finanziamento non risulti di età superiore a 75 anni;
- sottoscritto l'apposito Modulo di Adesione ed abbia, alternativamente in funzione della somma assicurata (da intendersi complessiva nel caso l'Assicurato stesso sia coperto per più finanziamenti assicurati) e dell'età, secondo la tabella seguente:
 1. compilato il Questionario Medico su apposito Modulo;
 2. compilato il Rapporto di Visita Medica su apposito Modulo ed effettuato gli accertamenti medici secondo le indicazioni fornite dall'Impresa di Assicurazione.

Il costo della visita e degli accertamenti medici è a totale carico dell'Impresa.

Somma assicurata per Assicurato (*)	Età all'adesione Da 18 a 65 anni compiuti	Età all'adesione da 66 a 70 anni non compiuti
Fino a € 300.000,00	Questionario Medico	Rapporto di Visita Medica
Oltre € 300.000,00 – Fino a € 500.000,00	Rapporto di Visita Medica	Rapporto di Visita Medica

(*) ai fini del calcolo della somma assicurata:

- devono essere considerate anche altre eventuali Coperture Assicurative caso morte con l'Impresa di Assicurazione;
- l'importo è da intendersi complessivo nel caso l'Assicurato stesso sia coperto per più finanziamenti assicurati.

L'Impresa di Assicurazione:

- relativamente al Questionario Medico, si riserva il diritto una volta esaminato lo stesso di richiedere la compilazione del Rapporto di Visita Medica;
- relativamente al Rapporto di Visita Medica, si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell'adesione alla Copertura Assicurativa. Tale documento viene inviato all'Impresa di Assicurazione Aviva S.p.A., Ufficio Assunzione, Via A. Scarsellini, 14 – 20161 Milano.

Si precisa che sia nel caso di un solo Assicurato che di più Assicurati per lo stesso finanziamento, ognuno di essi può essere coperto per l'importo totale richiesto/Debito residuo del finanziamento.

Nel caso di più Assicurati il rifiuto da parte dell'Impresa di Assicurazione dell'adesione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli Assicurati, non pregiudica l'efficacia dell'Assicurazione per i rimanenti Assicurati.

3.1 CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA

Nel caso in cui l'Assicurato cessi i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l'Impresa, in base ai quali sussistevano i requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ" quest'ultima dovrà:

- dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta cessazione alla Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente; in mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa si intende operante per l'Assicurato originariamente indicato;
- comunicare alla Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente - compilando il Modulo Cambio Assicurato - il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio, il quale dovrà sottoporsi alle formalità assuntive di cui all'Art. 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ" che precede. Si precisa che in questo caso per somma assicurata si intende il Debito residuo in essere alla data di sottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato.

In caso di sottoscrizione del Questionario Medico il nuovo Assicurato è ammesso alla Copertura Assicurativa con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato.

Qualora invece sia richiesta la compilazione del Rapporto di Visita Medica, è prevista una limitazione temporanea della garanzia: fino a produzione della documentazione assuntiva l'efficacia della garanzia per il nuovo Assicurato è limitata ai sinistri riconducibili ad infortuni, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Qualora si verificasse un sinistro non riconducibile a infortunio oppure nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, l'Impresa di Assicurazione rifiuti l'adesione alla Copertura Assicurativa, la stessa rimborserà all'Impresa, per il tramite della Contraente, il rateo di premio versato e non goduto, calcolato secondo la formulazione indicata all'Art. 11 "ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO".

ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO

La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute.

L'indennizzo non potrà superare Euro 500.000,00 per Assicurato e per Sinistro; limite complessivo per Assicurato anche nel caso in cui lo stesso sia coperto per più finanziamenti assicurati.

Qualora la prestazione da assicurare sulla base di quanto previsto all'Art. 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ" risulti superiore al massimale di Euro 500.000,00, gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale e l'importo totale richiesto (per i finanziamenti di nuova erogazione) o il Debito residuo (per i finanziamenti già erogati) alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa.

ART. 5 ESCLUSIONI

La prestazione assicurata di cui all'Art. 1 "PRESTAZIONE ASSICURATA" è garantita qualunque possa essere la causa del Decesso dell'Assicurato, senza limiti territoriali e per tutto il periodo di vigore della Copertura Assicurativa. È escluso dalla garanzia soltanto il Decesso causato da:

- partecipazione attiva dell'Assicurato a: delitti dolosi, fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, risse tranne per il caso di legittima difesa, atti di terrorismo e sabotaggio;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell'equipaggio;
- suicidio che avvenga nei primi due anni dalla Data di decorrenza della Copertura;
- uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Medico: seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione del Questionario Medico; malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Medico che dovessero risultare già diagnosticati al momento della sottoscrizione dello stesso; malattie sottaciute per le quali siano state effettuate negli ultimi due anni cure farmacologiche per oltre 30 giorni;
- limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Rapporto di Visita Medica: seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi e malattie sottaciute che dovessero risultare già diagnosticate alla data di sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica del paracadutismo o di sports aerei in genere;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altre patologie ad essa collegate;
- stato di ubriachezza/ebbrezza: qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il Decesso avvenga alla guida di un veicolo; in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;

- Decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- Decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

In questi casi l'Impresa di Assicurazione restituirà ai Beneficiari la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata con la seguente formula:

Rimborso del Premio Puro: $(PVita) \cdot (1-H) \cdot [(N-K) \cdot (N-K+1)] / [N \cdot (N+1)]$

Rimborso dei Costi: $(PVita) \cdot H \cdot [(N-K)/N]$

Dove:

- PVita = Premio versato
- H = Costi sul premio
- N = durata della Copertura Assicurativa in mesi interi
- K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data di decesso .

ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa di Assicurazione possono comportare:

- la perdita totale del diritto all'indennizzo
- la cessazione dell'assicurazione a seguito di annullamento o recesso dal Contratto da parte dell'Impresa di Assicurazione

ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nel primo caso, l'Impresa di Assicurazione restituirà ai Beneficiari la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:

Rimborso del Premio Puro: $(PVita) \cdot (1-H) \cdot [(N-K) \cdot (N-K+1)] / [N \cdot (N+1)]$

Rimborso dei Costi: $(PVita) \cdot H \cdot [(N-K)/N]$

Dove

- PVita = Premio versato per la Copertura Morte
- H = Costi sul premio
- N = durata originaria/residua del finanziamento espressa in mesi interi
- K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del sinistro.

Nel secondo caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà alla restituzione integrale del premio versato all'Impresa previa comunicazione alla stessa dell'annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da effettuarsi entro 3 mesi dal giorno in cui l'Impresa di Assicurazione è venuta a conoscere l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall'Impresa di Assicurazione all'atto dell'adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del finanziamento, l'Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all'Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.

Nel caso di finanziamenti di nuova erogazione, per ciascun Assicurato l'accettazione del rischio da parte

dell'Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l'erogazione del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l'erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l'Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ", anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.

ART. 7 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La Copertura Assicurativa decorre:

- dalle ore 24.00 del giorno di stipula del finanziamento - per i finanziamenti di nuova erogazione;
- dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia dall'Impresa che dall'Assicurato - per i finanziamenti già erogati.

La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionata alla sottoscrizione del Modulo di Adesione ed al pagamento da parte dell'Impresa del Premio contrattualmente previsto.

La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all'Impresa di Assicurazione dalla Contraente.

La Contraente provvede ad inviare all'Impresa successivamente alla Decorrenza della Copertura Assicurativa, una **Lettera di Benvenuto** nella quale vengono riportati:

- la data di decorrenza;
- il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte;
- i termini per l'esercizio del diritto di recesso;
- l'importo del premio versato.

La Durata della Copertura Assicurativa è espressa in mesi interi e coincide per i finanziamenti di nuova erogazione con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento che non può essere superiore a 24 mesi), per i finanziamenti già erogati con la durata residua dello stesso, fermo restando che la Copertura Assicurativa può essere stipulata solo se l'Impresa sottoscriva/abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata non superiore a 120 mesi (10 anni).

In caso di estinzione parziale del finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento.

In ogni caso la garanzia cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- Decesso dell'Assicurato;
- accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente o di Malattia Grave dell'Assicurato nell'ambito delle abbinata Coperture di Invalidità Totale Permanente o di Malattia Grave prestate dall'Impresa di Assicurazione Aviva Italia S.p.A.;
- alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento;
- esercizio del diritto di recesso;
- anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell'Impresa;
- surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente;
- accollo, ai sensi dell'art.1273 C.C.;
- annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da parte dell'Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel periodo compreso tra la data di denuncia di Invalidità Totale e Permanente o di Malattia Grave e la data di accertamento e riconosciuta indennizzabilità delle stesse, la prestazione caso morte potrà essere liquidata dall'Impresa di Assicurazione all'Impresa previa denuncia del sinistro ai sensi dell'Art. 12 "DENUNCIA DEL SINISTRO" che segue, a condizione che il sinistro di Invalidità Totale Permanente o di Malattia Grave sia stato ritenuto non indennizzabile da parte di Aviva Italia S.p.A., Impresa di Assicurazione che presta tale Coperture.

La Garanzia cesserà, senza alcun rimborso di premio, dal giorno in cui verrà liquidato all'Impresa

l'indennizzo per Invalidità Permanente Totale o per Malattia Grave derivante dalle abbinare Coperture di Invalidità Totale Permanente o di Malattia Grave prestate dall'Impresa di Assicurazione Aviva Italia S.p.A.. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l'anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell'indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave, di un Assicurato, la garanzia cessa per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all'Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l'anticipata estinzione totale del finanziamento.

Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l'anticipata estinzione totale oppure la surroga o l'accollo dello stesso, la garanzia cessa per tutti gli Assicurati.

In ambedue i casi, l'Impresa di Assicurazione restituirà all'Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, ad esclusione della Copertura Assicurativa cessata per Decesso.

In alternativa, l'Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, per gli Assicurati in vita, per i quali non sia stata liquidata la prestazione di Invalidità Totale Permanente o di Malattia Grave, fino alla scadenza originaria del finanziamento.

In tutti questi casi gli indennizzi relativi alla Copertura Assicurativa saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa di Assicurazione al momento dell'anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.

ART. 8 DIRITTO DI RECESSO

L'Impresa può recedere dal Prodotto Creditor Protection entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stata accesa la Copertura e compilando l'apposito modulo.

In alternativa al modulo l'Impresa potrà inviare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale della Contraente.

L'eventuale premio pagato verrà rimborsato all'Impresa, per il tramite della Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

ART. 9 BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE

Beneficiario è l'Impresa.

Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

Nel corso della durata contrattuale l'Impresa – con il consenso scritto dell'Assicurato - può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione del/dei Beneficiario/i inviando direttamente all'Impresa di Assicurazione una lettera indirizzata a:

Aviva S.p.A. Ufficio Portafoglio - Via A. Scarsellini, 14 – 20161 Milano.

La lettera deve contenere, oltre ai dati anagrafici del nuovo Beneficiario/Beneficiari, la Data di decorrenza della Copertura Assicurativa e riportare in allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'Assicurato e del Legale Rappresentate dell'Impresa.

ART. 10 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

La Copertura Assicurativa è prestata dall'Impresa di Assicurazione dietro corresponsione da parte dell'Impresa di un Premio unico ed anticipato.

Il premio unico è calcolato applicando il tasso, pari a 0,03842%:

- all'importo totale del finanziamento richiesto, moltiplicato per la durata dello stesso (espressa in mesi interi) – per i finanziamenti di nuova erogazione -;
- al debito residuo del finanziamento, moltiplicato per la durata residua dello stesso (espressa in mesi interi) - per i finanziamenti già erogati -.

Nel Modulo di adesione viene indicato l'importo del Premio unico da corrispondere da parte dell'Impresa.

ART. 11 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO

In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento (non successiva alla liquidazione dell'Indennizzo per Decesso dell'Assicurato), ovvero nei casi di surroga o di accollo del finanziamento, la Copertura Assicurativa viene estinta dalla data di anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Contratto di Finanziamento.

Esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento, in alternativa al rimborso del premio l'Impresa può richiedere per iscritto all'Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente e utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

In questo caso, l'indennizzo relativo alla Copertura Assicurativa sarà commisurato agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa di Assicurazione al momento dell'anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.

La Contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione comunicazione dell'anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Contratto di Finanziamento.

Nel caso in cui non sia richiesto di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, l'Impresa di Assicurazione restituirà all'Impresa, entro 30 giorni e per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:

$$R = (PP * ((N - K) * (N - K + 1)) / (N * (N + 1))) + H * (N - K) / N$$

Dove:

- R= importo da rimborsare
- H= costi sul premio in valore assoluto
- PP= Premio versato al netto dei costi
- N=durata originaria/residua del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)
- K= mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data di Anticipata Estinzione Totale/Surroga/Accollo del finanziamento. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di uscita non viene considerato (0) indipendentemente dal giorno in cui avviene l'uscita.

In caso di estinzione parziale del finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento.

ART. 12 DENUNCIA DEL SINISTRO

Il sinistro deve essere denunciato tempestivamente.

Per la denuncia può essere utilizzato l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro reperibile presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il finanziamento oppure presso l'Impresa di Assicurazione.

Il Modulo debitamente compilato e con allegata la documentazione prevista, deve essere inviato ad Aviva S.p.A. - Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – oppure trasmesso mediante fax nr. 02 2775490.

Le denunce devono essere esclusivamente inviate in forma scritta e devono essere complete dei giustificativi richiesti.

L'Impresa di Assicurazione esegue il pagamento della prestazione garantita entro 30 giorni dalla data di ricevimento del Modulo di Denuncia Sinistro corredato da tutta la documentazione di seguito indicata:

- **copia di un valido documento di identità** del Legale Rappresentante dell'Impresa/Esecutore;
- **copia del codice fiscale** del Legale Rappresentante dell'Impresa/Esecutore;
- **certificato di morte dell'Assicurato** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **relazione sanitaria** rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso dell'Assicurato e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso;

- se vi è stato ricovero in ospedale, **copia integrale della cartella clinica** completa di anamnesi, relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso;
- in presenza di particolari esigenze istruttorie, l'Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato quali:
 - **modulo ISTAT** rilasciato dal Comune;
 - **copia lettera dimissione** relativa a ogni eventuale ricovero ospedaliero;
 - in caso di decesso conseguente a infortunio, omicidio, o suicidio, copia del **verbale dell'Autorità giudiziaria** che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla **copia del referto autoptico** e delle **indagini tossicologiche**; in alternativa, **decreto di archiviazione** emesso dall'Autorità Giudiziaria competente;
- in presenza di procura, **procura** che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal Contratto indicandone il numero di polizza; non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successive;
- **decreto di nomina del Legale Rappresentante** - ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del Legale Rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione;
- documentazione attestante **l'eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà dell'Impresa**;
- **copia integrale del piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento**, in capo all'Impresa, sottoscritto dal responsabile della filiale presso cui è stato acceso il finanziamento;
- dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il finanziamento attestante **l'importo del Debito residuo**, in capo all'Impresa, alla data di Decesso dell'Assicurato.

Nel caso in cui la denuncia del sinistro avvenga senza la compilazione dell'apposito Modulo di Denuncia Sinistro, ciascuno dei Beneficiari designati o degli esecutori dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione:

- **dichiarazione sottoscritta** dall'Impresa con indicati l'Istituto Bancario, l'intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN;
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** del Legale Rappresentante dell'Impresa/Esecutore;
- **nel caso in cui il Beneficiario non coincida con l'Impresa**: dichiarazione sottoscritta dall'Impresa dalla quale risulti il rapporto intercorrente tra Beneficiario e Impresa;
- **consenso al trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 23 D.LGS N. 196/2003 sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Impresa/Esecutore;
- l'Impresa Beneficiaria dovrà inoltrare anche la seguente documentazione:
 - **Titolari Effettivi del Beneficiario**: dati anagrafici dei titolari effettivi del Beneficiario, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - **indicazione se i Titolari effettivi del Beneficiario rivestono la qualità di P.E.P.**: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. lgs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014.
- **dichiarazione sottoscritta** dall'Impresa con indicati l'Istituto Bancario, l'intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN;
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** del Legale Rappresentante dell'Impresa/Esecutore;
- **nel caso in cui il Beneficiario non coincida con l'Impresa**: dichiarazione sottoscritta dall'Impresa dalla quale risulti il rapporto intercorrente tra Beneficiario e Impresa;
- **consenso al trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 23 D.LGS N. 196/2003 sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Impresa/Esecutore;

- l'Impresa Beneficiaria dovrà inoltrare anche la seguente documentazione:
 - **Titolari Effettivi del Beneficiario:** dati anagrafici dei titolari effettivi del Beneficiario, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - **indicazione se i Titolari effettivi del Beneficiario rivestono la qualità di P.E.P.:** per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. lgs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi causa.

ART. 13 ALTRE ASSICURAZIONI

Resta convenuto che la Copertura Assicurativa può cumularsi con altre assicurazioni. Di tale cumulo si terrà conto ai fini delle formalità assuntive di cui alla tabella riportata all'Art. 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ".

ART. 14 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI

Eventuali imposte ed altri oneri futuri, relativi al presente Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Impresa.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, l'Assicurato e l'Impresa sono tenuti a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all'Impresa di Assicurazione, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all'estero.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.

ART. 15 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da parte dell'Impresa all'Impresa di Assicurazione, con riferimento alla Polizza Collettiva, dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte dell'Impresa di Assicurazione saranno indirizzate alla sede legale dell'Impresa.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'ASSICURATO ED ALL'IMPRESA

La Contraente – in occasione del collocamento del Prodotto Creditor Protection e sotto la sua responsabilità – provvederà a fornire all'Impresa e all'Assicurato copia del Fascicolo Informativo redatto secondo il Regolamento 35 IVASS.

Resta inteso che l'adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà.

La Contraente terrà indenne e manlevata l'Impresa di Assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarne dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della Contraente stessa.

ART. 17 LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile è quella italiana.



Aviva S.p.A.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dei soggetti che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo di mediazione previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi ad un organismo di mediazione imparziale iscritto presso un apposito registro del Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

ART. 19 CESSIONE DEI DIRITTI

Non sarà possibile in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.

Data ultimo aggiornamento: 22 luglio 2016



Aviva S.p.A.

3. GLOSSARIO

Assicurato

Assicurato è la persona fisica collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l'Impresa, che ha aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione al Prodotto Creditor Protection. L'Impresa indica gli Assicurati e corrisponde i relativi premi.

Apertura di Credito Chirografaria in Conto Corrente

Il Contratto di Finanziamento stipulato tra l'Impresa e la Contraente, non garantito da ipoteca su beni immobili, con il quale la Contraente mette a disposizione sul conto corrente dell'Impresa una somma predeterminata, utilizzabile in una o più volte, nei limiti disponibili; l'Impresa potrà, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito. La somma mutuata potrà essere restituita dall'Impresa alla Contraente secondo un piano di rientro predeterminato.

Banca

UniCredit S.p.A., coincide con la Contraente.

Beneficiario

Il soggetto al quale spetta la prestazione assicurata: l'Impresa salvo diversa designazione.

Contraente

UniCredit S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Sede Sociale Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma – Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A - 20154 Milano: Società presso la quale è stato richiesto il finanziamento e che stipula la Polizza Collettiva (Convenzione Assicurativa) con Aviva S.p.A., per conto degli Assicurati.

Contratto di Assicurazione

Contratto con il quale l'Impresa di Assicurazione, a fronte del pagamento di un premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in caso di Decesso dell'Assicurato.

Contratto di Finanziamento

Contratto con il quale la Contraente concede all'Impresa un finanziamento.

Contratto di Finanziamento già erogato

Contratto con il quale la Contraente ha concesso all'Impresa un finanziamento stipulato in data antecedente rispetto alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione.

Contratto di Finanziamento di nuova erogazione

Contratto con il quale la Contraente concede all'Impresa un finanziamento stipulato alla stessa data di sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione.

Convenzione Assicurativa

Contratto di Assicurazione in forma Collettiva ad adesione facoltativa. La Convenzione è sottoscritta tra Aviva S.p.A. e UniCredit S.p.A. - Contraente della Convenzione –.

Copertura Assicurativa

La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa di Assicurazione e generata dal versamento di un Premio, a fronte della quale l'Impresa di Assicurazione è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi del Decesso dell'Assicurato.



Aviva S.p.A.

Data di decorrenza della Copertura Assicurativa

Per i finanziamenti di nuova erogazione è la data di stipulazione del finanziamento concesso dalla Contraente; per i finanziamenti già erogati è la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. La decorrenza del Contratto di Assicurazione è condizionato alla sottoscrizione del Modulo di Adesione ed al pagamento da parte dell'Impresa del Premio contrattualmente previsto.

Decesso

La morte dell'Assicurato avvenuta per qualsiasi causa, salvo quanto previsto dalle specifiche esclusioni di polizza.

Debito residuo

Quanto residua in linea capitale relativamente al finanziamento, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario, al netto di eventuali rate insolute.

Durata della Copertura Assicurativa

Intervallo di tempo compreso tra la Data di decorrenza del Contratto di Assicurazione e la sua scadenza, durante il quale è operante la garanzia ed ha validità il Contratto di Assicurazione.

Impresa

La Società che ha sottoscritto con la Contraente un finanziamento, rientrante nell'ambito dei Mutui Chirografari/Apertura di Credito Chirografarie. L'Impresa indica gli Assicurati e corrisponde i relativi premi.

Impresa di Assicurazione

Aviva S.p.A. - Impresa del Gruppo Aviva con sede in Via A. Scarsellini 14, 20161 Milano – autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/7/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/1989) - Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa di Assicurazione, in base alla Copertura Assicurativa di cui al presente Contratto di Assicurazione, a seguito del verificarsi del Decesso dell'Assicurato.

Intermediario

UniCredit S.p.A., Contraente della Convenzione.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, subentrato ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Lettera di Benvenuto

Lettera inviata dalla Contraente all'Impresa successivamente alla decorrenza della Copertura Assicurativa.

Mutuo Chirografario

Il Contratto di Finanziamento stipulato tra la Banca e l'Impresa avente per oggetto la concessione all'Impresa, da parte della Banca, di un finanziamento a medio e lungo termine, non garantito da ipoteca su immobili.

Margine di Solvibilità

Rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa di Assicurazione nei confronti degli Assicurati.



Aviva S.p.A.

Modulo Cambio Assicurato

Il modulo sottoscritto dall'Impresa e dal nuovo Assicurato, mediante il quale il nuovo Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva in sostituzione dell'Assicurato uscente.

Modulo di Adesione

Il documento sottoscritto dall'Impresa e dall'Assicurato, mediante il quale avviene l'adesione al Prodotto Creditor Protection e conseguentemente al presente Contratto di Assicurazione.

Polizza Collettiva

La Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente UniCredit S.p.A. con Aviva S.p.A., disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione alla quale aderisce l'Impresa sottoscrivendo, unitamente all'Assicurato, il Modulo di Adesione.

Premio

La somma dovuta all'Impresa di Assicurazione per la Copertura Assicurativa prestata.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa di Assicurazione con il Contratto di Assicurazione, pari al premio pagato al netto dei costi di gestione e di acquisizione.

Prodotto Creditor Protection

Il pacchetto assicurativo costituito dalla Polizza Collettiva Temporanea Caso Morte, di cui al presente Contratto di Assicurazione, stipulata dalla Contraente con Aviva S.p.A. e dalla Polizza Collettiva di Assicurazione Danni stipulata dalla Contraente con Aviva Italia S.p.A..

L'Assicurato aderisce congiuntamente alle polizze con la sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Questionario Medico

Il modulo costituito da domande sullo stato di salute dell'Assicurato.

Rapporto di Visita Medica

Il modulo relativo allo stato di salute dell'Assicurato, che deve essere compilato da un medico che esercita la professione in Italia.

Sinistro

L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione: Decesso dell'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento: 22 luglio 2016

4. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al Contraente e/o all'Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la **"Società"**) – titolare del trattamento (di seguito, il **"Titolare"**) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario - per dare corso alle informazioni, ai servizi richiesti, nonché al servizio home insurance, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.



Aviva S.p.A.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.



Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1 Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1 Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

**MODULO DI ADESIONE
CREDITOR PROTECTION IMPRESE A PREMIO UNICO NON FINANZIATO/RECALL
COPERTURE ASSICURATIVE COLLETTIVE
AD ADESIONE FACOLTATIVA
ABBINABILI AI MUTUI CHIROGRAFARI ED APERTURE DI CREDITO CHIROGRAFARIE**

Adesione Vita N° _____

Adesione Danni N° _____

Dati Finanziamento		
Domanda di Finanziamento N° _____ <input type="checkbox"/> NUOVA EROGAZIONE <input type="checkbox"/> GIA' EROGATO		
Stipulato il _____		
Dati Impresa		
Ragione Sociale _____		P.IVA/Codice Fiscale _____
Dati Assicurato		
Cognome _____	Nome _____	Codice Fiscale _____
Dati Copertura Assicurativa		
Durata del Finanziamento in mesi _____		Durata residua del Finanziamento in mesi (solo per Finanziamenti già erogati) _____
Importo totale richiesto/Debito residuo Euro _____		Percentuale quota di Copertura Assicurativa _____ %
Prestazione iniziale Assicurata Euro _____		
Premio		
Premio unico anticipato Polizza Vita Euro _____		Premio unico anticipato Polizza Danni Euro _____
(comprensivo di imposte nella misura del 2,50%)		
Premio unico anticipato Totale Euro _____		
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)		
Costi Polizza Vita Euro _____		Costi Polizza Danni Euro _____
Importo percepito dall'Intermediario		
Importo percepito dall'Intermediario Polizza Vita Euro _____		Importo percepito dall'Intermediario Polizza Danni Euro _____

DICHIARAZIONE DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLE POLIZZE COLLETTIVE (valida per l'Impresa e l'Assicurato)

DICHIARO/IAMO che, in relazione al finanziamento in corso (in caso di finanziamento già erogato) o in caso di accoglimento della domanda di finanziamento (in caso di finanziamento di nuova erogazione), la cui validità è pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa, intendo/iamo aderire facoltativamente al Prodotto Creditor Protection che comprende le seguenti Coperture Assicurative: Morte, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Malattia Grave e Ricovero Ospedaliero a fronte di apposite Polizze/Convenzioni che la Banca ha stipulato con Aviva S.p.A. (per la Copertura Caso Morte) e con Aviva Italia S.p.A. (per le Coperture Danni) per conto dei propri clienti - e al riguardo,

DICHIARO/IAMO

- di designare quali Beneficiari della Copertura Caso Morte l'Impresa;
- di essere a conoscenza che per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea Totale l'indennizzo verrà corrisposto all'Impresa stessa.

PRENDO/IAMO ATTO

- che la Prestazione Assicurata iniziale non può essere superiore ad Euro 500.000,00. In caso di finanziamento con importo totale richiesto/Debito residuo superiore al massimale di Euro 500.000,00, gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto tra tale massimale e l'importo totale richiesto/Debito residuo del finanziamento alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa;

Aviva S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008



Aviva Italia S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005



- che le suddette garanzie si riferiscono:
 - per la Copertura Caso Morte (morte per tutte le cause) alla Polizza Collettiva nr. 210.794 che la Contraente ha stipulato con AVIVA S.p.A.;
 - per le Coperture Danni:
 - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia,
 - Malattia Grave,
 - Ricovero Ospedaliero,
 - Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia,
- alla Polizza Collettiva nr. 60.459.398 che la Contraente ha stipulato con Aviva Italia S.p.A.;
- che le suddette garanzie abbinata al finanziamento sono finalizzate a consentire che, in caso si verifichi un evento coperto dalle medesime, sia erogata la prestazione prevista in base ai criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione;
- che l'efficacia delle Coperture Assicurative è condizionata alla sottoscrizione del presente modulo, all'erogazione del finanziamento (in caso di finanziamento di nuova erogazione), oltre che all'avvenuto pagamento del Premio assicurativo;
- che le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio unico da parte dell'Impresa all'Impresa di Assicurazione e termina alla data di scadenza del finanziamento o nei casi previsti all'Art. 7 "DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA" delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Vita e all'Art. 6 "DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE" delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Danni. La piena efficacia delle Coperture Assicurative è in ogni caso subordinata:
 - alla sottoscrizione del Questionario Medico riportato su apposito Modulo; ovvero
 - alla sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica riportato su apposito Modulo e all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato. L'accettazione dell'adesione al Prodotto Creditor Protection è riservata alla Direzione dell'Impresa di Assicurazione Aviva S.p.A. ed il pagamento del Premio verrà effettuato qualora l'Impresa di Assicurazione abbia comunicato l'accettazione del rischio;
- che si può recedere dal Prodotto Creditor Protection entro 60 giorni dalla Data di decorrenza. L'eventuale Premio lordo pagato viene rimborsato all'Impresa, per il tramite della Contraente, come previsto dall'Art. 8 "DIRITTO DI RECESSO" delle Condizioni di Assicurazione;
- che si può recedere dal Contratto di Assicurazione delle Coperture Danni a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di decorrenza con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L'Impresa di Assicurazione restituisce all'Impresa, per il tramite della Contraente, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, come previsto dall'ART. 8 "DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE" delle Condizioni di Assicurazione.

DICHIARO/IAMO espressamente:

- che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nel presente Modulo di Adesione – anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
- di aderire, in qualità di Impresa/Assicurato, alle Polizze Collettive suindicate, che prevedono il versamento di un Premio unico alla Data di decorrenza delle Coperture Assicurative;
- di prestare il consenso ai fini dell'art. 1919 c.c.
- di essere consapevole che, per essere ammesso alle Coperture Assicurative, dovrò, in relazione alla mia età ed alla somma assicurata sottopormi alla modalità assuntiva prevista dall'Art. 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ" delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Vita e dall'Art. 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITÀ" delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Danni;

SI DA MANDATO irrevocabile alla Banca ad addebitare i Premi assicurativi sul conto corrente dell'Impresa, intrattenuto presso la Banca medesima e ad effettuare in nome e per conto dell'Impresa stessa il pagamento ad Aviva S.p.A. ed Aviva Italia S.p.A.

I premi sono calcolati, in base all'importo richiesto ed alla durata indicati nella domanda di finanziamento, secondo le modalità determinate nelle Condizioni di Assicurazione.

I premi sono calcolati, in base all'importo totale richiesto (per i finanziamenti di nuova erogazione) oppure in base all'importo del Debito residuo (per i finanziamenti già erogati) ed alla durata pari alla durata originale/residua del finanziamento, secondo le modalità determinate nelle Condizioni di Assicurazione.

_____, ____/____/____
luogo data

Firma dell'Assicurato _____

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa _____

DICHIARO/IAMO ALTRESI'

- di aver ricevuto i Fascicoli Informativi – redatti secondo le prescrizioni IVASS - contenenti la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ed il presente Modulo di Adesione;
- LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

_____, ____/____/____
luogo data

Firma dell'Assicurato _____

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa _____

DICHIARO/IAMO

di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli Articoli del Codice Civile 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - le Clausole Vessatorie e il disposto dei seguenti articoli:

- Fascicolo Polizza Vita: Art. 4 Limiti di indennizzo; Art. 5 Esclusioni; Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 7 Decorrenza e Durata della Copertura Assicurativa; Art. 8 Diritto di Recesso; Art. 12 Denuncia del sinistro; Art. 18 Foro competente; Art. 19 Cessione dei diritti;
- Fascicolo Polizza Danni: Art. 4 Limiti di indennizzo; Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 6 Decorrenza e Durata delle Coperture Assicurative; Art. 7 Diritto di Recesso dal Contratto di Assicurazione; Art. 8 Diritto di Recesso nel corso della Durata Contrattuale; Art. 11 Denuncia del sinistro; Art. 12 Pagamento dell'indennizzo; Art. 20 Foro competente; Art. 22 Cessione dei diritti; Artt. 24-31-37-42 Prestazioni Assicurate; Artt. 27-33-39-44 Esclusioni.

_____, ____/____/____
luogo data

Firma dell'Assicurato _____

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa _____

AVVERTENZE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO AI FINI DELL'EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per l'adesione possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del Questionario Medico, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nello stesso;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'Impresa di Assicurazione, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. N. 196/2003

Gli interessati (Assicurato/Legale Rappresentante dell'Impresa), preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – riportata nei Fascicoli Informativi – acconsentono al trattamento dei loro dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

_____, ____/____/_____
luogo data

Firma dell'Assicurato _____

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa _____

Data ultimo aggiornamento: 22 luglio 2016

EDIZIONE 07/2016